

CONTRATTO

AD OGGETTO SERVIZI DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

AFFIDATO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA

ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021.

Per i seguenti interventi

OP2022/2 – DRONERO (CN) - CUP I69J21017600006 - CIG B094AA4C38

OP2022/3 - BORGO SAN DALMAZZO – CUP I39J21018590006 – CIG B094AA5D0B

OP2022/8 VERZUOLO - CUP I29J21016490006 – CIG B094AA6DDE

Il presente Contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti").

TRA

il Dott. GUERRA Giuseppe nato a Vicenza il 06 giugno 1960, domiciliato in Cuneo, Via Carlo Boggio, n. 12 in qualità di Direttore Generale, dell'Amministrazione ASL CN1, con sede CUNEO in Carlo Boggio, n. 12 Codice fiscale e Partita IVA 01128930045, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "Soggetto Attuatore Esterno")

Ε

il Sig. Nicola Torcianti, nato ad Ancona (AN) il 28/03/1973 e residente in Via Gradina 16 CAP 60021 Camerano (AN), in qualità di Amministratore Delegato della società "Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL", con sede legale ed operativa in Via Varano – SP Cameranense 334/A CAP 60131 Ancona (AN), codice fiscale e P. IVA 02341540421, capitale sociale € 25.000,00, numero di iscrizione 02341540421 nel Registro delle Imprese di Ancona, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

(in seguito, "Appaltatore");

(in seguito, congiuntamente "le Parti");

PREMESSO CHE

- a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNRR") e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, "PNC") destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026.
- b) La **Missione 6 "Salute"** del PNRR (di seguito, "**M6 Salute**"), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica.
- c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle



Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. I), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "Amministrazione Titolare").

- d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute (di seguito, "Interventi") alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "Soggetti Attuatori"), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.
- e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "*CIS*") tra l'Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.
- f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l'Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell'ambito della M6 Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell'Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l'Amministrazione Titolare.
- g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli Interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni" per questa procedura "Stazione Appaltante").
- h) al fine di dare attuazione agli interventi finanziati nell'ambito della M6 Salute di cui all'oggetto, in particolare per gli interventi, è stata esperita da Invitalia una "procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per ristrutturazione, restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri" (di seguito Accordo Quadro), ma per il cluster dei servizi di verifica che comprende le Case di Comunità di Dronero, la Casa di Comunità di Borgo San Dalmazzo e la Casa di Comunità di Verzuolo, è andato deserto;
- i) allo scopo di uniformare tutti gli interventi, questa **Stazione Appaltate** ha esperito una Trattativa Diretta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021 in deroga all'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (di seguito, la "*Procedura*") richiamando altresì le specifiche della gara esperita da INVITALIA richiamata al punto h) ed in particolare l'allegato F.2 dell'AQ 2 Condizioni Generali Sub-lotto Prestazionale 2 servizi di Verifica allegate all'Accordo Quadro AQ2 (di seguito condizioni generali).
- j) la Stazione Appaltante in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "Contratto") che diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del Codice dei Contratti;
- k) nelle more dell'approvazione dell'affidamento e della stipula del contratto, in data 29/02/2024, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP l'avvio



dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, l'Appaltatore in epigrafe ha sottoscritto con questa stazione appaltante, in segno di totale e incondizionata accettazione, il verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza prot. 0029692 del 29/02/2024 per la CC di Dronero, Prot. N. 0029710 del 29/02/2024 per la CC di Borgo San Dalmazzo, prot. 0029721 del 29/02/2024 per la CC Verzuolo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

- 1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata ancorché non materialmente allegata allo stesso:
 - Lettera di invito ed allegati;
 - Patto di integrità
 - Condizioni generali
- 2. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto che non siano espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nelle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 3. Le Parti espressamente convengono che le Condizioni Generali dell'Accordo Quadro, allegate hanno valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

- 1. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Lettera invito, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 2. Il presente Contratto è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni della Lettera di INVITO prot. 0028280 del 27/02/2024, della procedura dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante *«Codice*



dell'Amministrazione Digitale»;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto – Luogo di esecuzione)

- L'oggetto del presente Contratto consiste nell'affidamento dei Servizi di verifica, ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, propedeutici alle procedure di affidamento dell'appalto integrato relativi agli Interventi, di cui alla letta di invito e qui di seguito specificato
- 2. Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:
 - a. Servizi di verifica della Progettazione Esecutiva (PE);
 - Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente;
- 3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nella lettera di invito.
- 4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali.
- 5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
- 6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per i relativi provvedimenti.
- 7. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto presso la propria sede.
- 8. E' designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'arch. Patrizia SIMONDI.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. l'Arch. Mariagrazia Felicella, nata a Napoli (NA) il 16/06/1984 - Laurea in Architettura, Progettazione



Architettonica – Iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli - SEZ. A - al n. 11248 dal 15/11/2010, C.F. FLCMGR84H56F839Z, dipendente di PCQ.

- Compito di/dei detto/i referente/i sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali
 oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le
 comunicazioni tra le parti.
- 3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL, con sede legale ed operativa in Via Varano SP Cameranense 334/A CAP 60131 Ancona (AN), codice fiscale e P. IVA 02341540421, tel. 0712210050, email segreteria@pcq-srl.it, PEC pcqsrl@securposta.net.
- 4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente Contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, verranno allegate alla presente con allegato separato;

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)

- 1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:
 - a. Servizi di verifica della Progettazione Esecutiva (PE)

Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 14 e 17, e nella lettera di invito della Trattativa Diretta;

- 2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale si riserva la facoltà di accettarle.
- 3. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi



ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

- 1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Stazione Appaltante medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
- 2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal patto di Integrità)

- 1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di integrità allegato.
- 2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, il patto di Integrità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel patto di integrità medesimo.

Articolo 9 - (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

- 1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
- 1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.
 - Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11



delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 21.

- 1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).
 - La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
 - Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui al successivo articolo 20.
- 1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 20.



9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto mediante le Lettera invito a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dalla stazione Appaltante e disciplinato e recepito nel presente Contratto mediante la Lettera invito a corredo.

È riconosciuta al Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi generali del Stazione Appaltante)

1. La Stazione appaltante si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

- 1. Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi delle condizioni generali dell'Accordo Quadro e del presente Contratto.
- 2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 19 delle Condizioni Generali, e dalla lettera di invito.
- 3. Per l'esecuzione dei servizi di verifica della progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:
 - a. entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto, dovrà essere trasmesso il "Piano delle verifiche e dei controlli" dell'attività di verifica;
 - b. entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, dovrà essere formalizzato il rapporto di verifica intermedia sulla progettazione redatto in contradditorio con il progettista, dal quale dovranno risultare eventuali non conformità e osservazioni;
 - Sarà facoltà dell'Appaltatore formalizzare in tale periodo temporale ulteriori rapporti di verifica in contradditorio con il progettista, utili ad anticipare al progettista stesso eventuali



non conformità o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non conformità ed osservazioni eventualmente censite in tali rapporti di verifica dovranno comunque esser registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali integrazioni documentali e riscontri già prodotto dal progettista;

- c. entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna del progetto completare revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore di cui al rapporto di verifica intermedia, dovrà esser formalizzato il rapporto conclusivo di verifica.
- 4. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto.
- 5. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.
- 6. La sospensione del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 23 e 24 delle Condizioni Generali.
- 7. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 22 delle Condizioni Generali.
- 8. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
- 9. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Stazione Appaltante si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto.

Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

- 1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
- 2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto è pari ad € 25.990,00 (venticinquemilanovecentonovanta/00), oltre IVA, ed è così composto:

Servizio di verifica del PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO:

- a. OP2022/2 CASA DELLA COMUNITA' DI DRONERO (CN) CUP I69J21017600006 CIG B094AA4C38: Importo € 8.671,00 IVA esclusa.
- b. OP2022/3 CASA DELLA COMUNITA' DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) CUP



I39J21018590006 - CIG B094AA5D0B - Importo € 7.097,00 IVA esclusa.

- C. OP2022/8 CASA DELLA COMUNITA' DI VERZUOLO (CN): CUP I29J21016490006 CIG B094AA6DDE Importo € 10.222,00 IVA esclusa;
- 3. Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto.
- 4. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
- 5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.
- 6. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Stazione Appaltante. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
- 7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
- 8. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Stazione appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
- 9. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione.
- 10. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o



in caso di modifiche e varianti al contratto, si rinvia integralmente alle previsioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali.

- 11. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
- 12. Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi verrà effettuato in un'unica soluzione a seguito della validazione del progetto da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 26 c. 8 del Codice dei contratti e del rilascio del certificato di verifica di conformità. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP, del singolo lotto di intervento, si potrà procedere con lo svincolo della cauzione definitiva. Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.
 - Più nel dettaglio, il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato in un'unica soluzione a seguito della consegna da parte dell'appaltatore del rapporto conclusivo di verifica relativo al progetto di fattibilità tecnico economica del singolo lotto successivamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP di ogni relativo intervento.

Qualora ci dovessero essere ritardi non imputabili all'appaltatore, è facoltà del RUP procedere con il pagamento di acconti secondo le seguenti modalità:

- a. a. il 90 % (novanta per cento) del corrispettivo all'emissione del rapporto conclusivo di verifica sul progetto di definitivo-esecutivo;
- b. il 10 % (dieci per cento) del corrispettivo a seguito della validazione del progetto PE da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti e del rilascio del certificato di verifica di conformità.
- 13. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
- 14. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c: [000041027072], Banca: [Unicredit], Agenzia: [Filiale di Ancona, Piazza Roma 25 CAP 60121 Ancona], ABI: [02008], CAB: [02626], CIN: [S], IBAN: [IT 27 S 02008 02626 000041027072]
- 15. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
 - Sig. Nicola Torcianti, nato ad Ancona (AN) il 28/03/1973, codice fiscale TRCNCL73C28A271T, residente in Via Gradina 16 CAP 60021 Camerano (AN);
 - Sig. Mario De Grassi, nato a Grado (GO) il 18/08/1943, codice fiscale DGRMRA43M18E125G, residente in Via Torrioni 27 CAP 60122 Ancona (AN);
 - Sig.ra Raffaella Agostinelli, nata ad Ancona (AN) il 09/06/1979, codice fiscale GSTRFL79H49A271M, residente in Via Torrioni 55 CAP 60122 Ancona (AN), con delega di carattere meramente amministrativa
- 16. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.



- 17. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
- 18. La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.
- 19. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Stazione Appaltante)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

- L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
- 2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 39 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

- L'Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale: RC PROFESSIONALE contraddistinta al n. A123C770292-LB, sottoscritta in data 07/07/2023 rilasciata dalla LLOYD'S per un massimale di € 10.000.000,00 in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 34 delle Condizioni Generali.
- 2. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della polizza fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

- 1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
- 2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.
- 3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro



il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto l'applicazione delle penali.

- 4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.
- 5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.
- 6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. Per l'esecuzione del presente Contratto l'Appaltatore non potrà avvalersi del subappalto.

Articolo 18- (Penali)

- 1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' [1] ‰ (uno permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 25 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell'esecuzione del Contratto relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
- 3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto.
- 4. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.



5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art 25 delle Condizioni Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

- 1. È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
- 2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.
- 3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
- 4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

- 1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e di recesso sono disciplinate dall'articolo 41 delle Condizioni Generali.
- 2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, co. 18, del presente Contratto;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia.
- 3. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.



- 5. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
- 6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai sotto paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
- 7. Il Contratto sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, co. 6, dell'Accordo Quadro.
- 8. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

3. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 32 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al la Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Incompatibilità)

- 1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
- 2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
- 3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti.
- 4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n.



136/2010 e si impegna a comunicare al la Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

- L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al la Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 3. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

- 1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
- 2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.
- 3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.
- 4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
- 5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
- 6. la Stazione Appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati prodotti anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
- 7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
- 8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal la Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del la Stazione Appaltante e devono essere restituiti allo stessa al termine dell'appalto.
- 9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal la Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)



L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 48 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

- 1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
- 2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
- 3. la Stazione Appaltante, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

- 1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
- 2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
- 3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
- 4. È esclusa la competenza arbitrale.
- 5. Si applica quanto disposto dagli articoli 37 e 38 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

- 1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
- 2. Il presente Contratto, sarà registrato solo in caso d'uso.
- 3. Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna



delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo Cuneo, 13/03/2024

L'Appaltatore

Il Soggetto Attuatore Esterno

[Nicola Torcianti]

[Guerra Giuseppe]

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 11– (Termini e durata del contratto,)
- Art. 12 (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 13– (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 18 (Penali)
- Art. 19 (Esecuzione in danno)
- Art. 20 (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 (Divieto di cessione del contratto Cessione dei crediti)
- Art. 23 (Incompatibilità)
- Art. 25 (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 28 (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

[Nicola Torcianti]